



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO
UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

**PROGRAMMA REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO+ PER GLI ANNI 2021-2027**

Avviso per l'erogazione di Bonus assunzionali nei Settori del Commercio e dell'Artigianato di cui al Patto per la promozione dell'occupazione nei Settori del Commercio e dell'Artigianato in Liguria – Anno 2024

Attuazione dell'accordo degli interventi a sostegno dell'occupazione nell'entroterra, a supporto dell'aggregazione di impresa e per la valorizzazione del commercio e dell'artigianato di qualità

Testo approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 986 e integrato con decreto direttoriale 14 gennaio 2025, n. 152

Premessa	2
1 Riferimenti legislativi e amministrativi	3
2 Riferimenti programmatici	5
3 Strategia e finalità dell'Avviso	6
4 Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali	6
5 Destinatari	6
6 Beneficiari	6
7 Risorse disponibili	8
8 Soggetto concedente ed erogatore	8
9 Aiuti di Stato	9
10 Principi orizzontali	9
11 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo	9
12 Principi e criteri di valutazione delle domande	10
13 Tipologie contrattuali ammesse a contributo	11

14	Importo dei contributi (Bonus assunzionali)	12
15	Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto	15
16	Premialità riservata alle imprese che assumano in sede operativa ubicata nei comuni non costieri .	16
17	Premialità	16
18	Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione.....	17
19	Tempi ed esiti delle istruttorie	17
20	Obblighi in capo ai beneficiari del contributo (Bonus assunzionali)	18
21	Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)	19
22	Revoca del finanziamento	20
23	Informazione e pubblicità.....	20
24	Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode	20
25	Clausola di salvaguardia.....	21
26	Condizioni di Tutela della privacy	21
	Allegato A – Elenco delle attività economiche Commercio (classificazione ATECO 2007).....	22
	Allegato B – Elenco delle attività economiche Artigianato (classificazione ATECO 2007)	26
	Allegato C - Elenco comuni non costieri	29
	ALLEGATO D - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
	ALLEGATO E – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	40

Premessa

Il Patto per la promozione dell'occupazione nei Settori del Commercio e dell'Artigianato in Liguria rappresenta una misura sperimentale volta ad attivare un'azione di supporto all'inserimento lavorativo nelle piccole imprese situate nei comuni dell'entroterra o facenti parte di aggregazioni strutturate di impresa o in possesso dei marchi riconosciuti da Regione Liguria.

Tale strumento nasce sulla base dell'esperienza sviluppata con il Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo che, fin dalla prima edizione del 2018, ha conseguito importanti risultati a supporto dell'occupazione contrastando, da un lato, gli effetti negativi della crisi economica e sanitaria e, dall'altro, favorendo un'occupazione più stabile e di qualità.

In considerazione delle congiunture economiche internazionali sfavorevoli degli ultimi anni che hanno avuto inevitabili ripercussioni negative sui Settori del Commercio e dell'Artigianato colpendo in particolare le imprese di piccole dimensioni nonché della stagionalità che caratterizza i rapporti di lavoro instaurati in questo ambito, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di importanza strategica fornire un supporto all'occupazione utilizzando anche in questo caso lo strumento dei Bonus assunzionali, consolidati quali *best practice* della Programmazione regionale in materia di Politiche del Lavoro.

La misura è altresì motivata dalla necessità di controbilanciare gli effetti che la grande distribuzione sul territorio regionale.

Sono previste due linee di intervento.

La prima intende supportare l'occupazione nei comuni dell'entroterra nei quali, a causa delle difficoltà logistiche-infrastrutturali e della lontananza dai principali centri urbani situati lungo la costa ligure, i contratti di lavoro risentono fortemente della stagionalità e pertanto sono caratterizzati dalla breve durata. Obiettivo è quello di avviare un percorso che conduca progressivamente, nelle annualità successive, a creare le condizioni per favorire un'occupazione stabile e ravvivare il tessuto economico-produttivo.

La seconda è rivolta alle piccole imprese facenti parte di aggregazioni strutturate di imprese, di cui si riconosce non solo il ruolo occupazionale ma anche la valenza di vero e proprio servizio di carattere sociale aggregativo ed inclusivo, oppure che si avvalgono dei marchi riconosciuti da Regione Liguria quali luoghi di incontro, di servizio e presidio sociale e urbano del territorio ligure imprescindibili per la vivibilità dei centri urbani.

Rispetto alla formulazione originaria del Patto, l'Avviso pubblico introduce un'ulteriore premialità in favore delle imprese con sede operativa ubicata nei comuni non costieri che abbiano stipulato almeno un

contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 giugno 2024 con i requisiti di cui al Paragrafo 5 dell'Avviso, con una durata minima pari o superiore a 4 mesi e che sia già giunto a naturale scadenza prima della data di apertura dello sportello fissata al 20 gennaio 2025, fermo restando che il Bonus assunzionale è concedibile solo a fronte di un nuovo contratto di lavoro stipulato a decorrere dalla data di apertura dello sportello (20 gennaio 2025).

1 Riferimenti legislativi e amministrativi

Riferimenti Comunitari

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Riferimenti Nazionali

- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- legge 3 marzo 2009, n. 18 recante ratifica della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
- decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione);

Riferimenti Regionali

- legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) così come modificata con legge regionale 3 maggio 2024, n. 7;
- legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e ss.mm.ii. (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026);
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026);
- deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d'atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
- regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2017, n. 1008 (Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - Indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 175/2016);
- deliberazione di Giunta Regionale 1° luglio 2022, n. 612 (Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021- 2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020" che conferma, in via transitoria, l'applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021/2027 del decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 "Approvazione Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020" e ss.mm.ii.);
- deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 (Individuazione di Fi.L.S.E. SpA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l'Autorità di Gestione e Fi.L.S.E. SpA in qualità di OI);

- decreto del dirigente 21 dicembre 2022, n. 8152 (Preso d’atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027” approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Liguria FSE + 2021-2027 del 16 dicembre 2022);
- decreto del dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 (Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 26 giugno 2023, n. 4290 (Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.));
- decreto del dirigente 29 maggio 2024 n. 3586 (Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 (Approvazione Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027);
- decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 (Approvazione Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027);
- Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.

2 Riferimenti programmatici

L’intervento di cui al presente Avviso ricade nella seguente Priorità del Programma Regionale FSE+ 2021-2027:

Priorità	Obiettivo specifico	Indicatori di output	Indicatori di risultato
1. Occupazione	ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	EEO02 Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EEO05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all’intervento

Azione	Settore di intervento	Tematiche secondarie
Bonus assunzionali	134. Misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

3 Strategia e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nei settori del Commercio e dell'Artigianato, strategici per l'economia ligure, attraverso l'erogazione di incentivi assunzionali. A tale fine l'Avviso intende finanziare la stipula di contratti di durata minima pari a 4 mesi, con incentivi comunque parametrati alla tipologia contrattuale.

Tale intervento, in coerenza con la programmazione FSE+ 2021-2027, si pone l'obiettivo di ridurre la disoccupazione anche nei Comuni non costieri ove il fenomeno è maggiormente rilevante, incentivando, in particolare modo, la stipula di contratti a tempo indeterminato.

In linea con il Programma di Governo della XII Legislatura regionale, l'Avviso rientra nella strategia per l'occupazione volta a fornire adeguate risposte ai cittadini, in un periodo storico particolarmente caratterizzato da un processo di continuo cambiamento del mercato del lavoro.

4 Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali

In considerazione di quanto sopra dettagliato, Regione Liguria eroga Bonus assunzionali in favore delle imprese individuate nel dettaglio al successivo Paragrafo 6 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 4 mesi per le imprese beneficiarie Tipologia A1, non inferiore a 6 mesi per le imprese beneficiarie Tipologia A2 e non inferiore a 8 mesi per le imprese beneficiarie Tipologia A3 e Tipologia B.

5 Destinatari

Sono destinatarie dei Bonus assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6, a decorrere dalla data del 1 giugno 2024 presso un'unità operativa ubicata in Liguria, che al momento dell'assunzione siano prive di rapporti di lavoro in essere, con l'esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

6 Beneficiari

Sono beneficiarie dei Bonus assunzionali del presente Avviso le imprese private dei settori del Commercio (identificate dalle classificazioni ATECO riportate all'Allegato A del presente Avviso) o dell'Artigianato (identificate dalle classificazioni ATECO riportate all'Allegato B del presente Avviso) costituite in forma di micro e piccola impresa ovvero in forma di cooperativa (anche cooperative di comunità) o loro consorzi e reti d'impresa che assumano, a decorrere dalla data del 1 giugno 2024, lavoratori in qualità di dipendenti o in qualità di soci lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8 e che siano altresì in possesso dei requisiti sotto indicati per la Tipologia di riferimento:

IMPRESE BENEFICIARIE TIPOLOGIA A - Patto per il lavoro per l'entroterra

Requisiti:

Avere sede operativa interessata dalle assunzioni all'interno di un comune non costiero di cui all'Allegato C del presente Avviso.

Le imprese beneficiarie della tipologia A sono altresì suddivise nelle seguenti tipologie:

Tipologia A1	Imprese con sede operativa in comune con popolazione al di sotto dei 1.000 abitanti.
Tipologia A2	Imprese con sede operativa in comune con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
Tipologia A3	Imprese con sede operativa in comune con popolazione superiore ai 2.000 abitanti.

IMPRESE BENEFICIARIE TIPOLOGIA B - Supporto alle aggregazioni di impresa e alla valorizzazione del commercio e dell'artigianato di qualità

Requisiti:

Risultare iscritte/aderenti, come da Registro Imprese, ad aggregazioni strutturate di impresa quali consorzi o reti soggetto. In caso di partecipazione da parte di un Consorzio o Rete Soggetto, esso/a deve risultare iscritto/a al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio alla data di presentazione della domanda.

oppure

risultare in possesso alla data di assunzione oggetto dell'incentivo di uno dei seguenti marchi:

- a. **"Artigiani in Liguria"**, di cui alla L.R. n. 3/2003;
- b. **"Botteghe storiche" – "locali di tradizione"**, di cui alla L.R. n. 3/2008;
- c. **"Bottega Ligure"**, di cui alla L.R. n. 1/2007.

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Le imprese, cooperative o loro consorzi/Rete Soggetto per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- I. avere almeno un'unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- III. in caso di assunzioni di soci lavoratori, applicare integralmente il CCNL di settore (commercio e artigianato), sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo e maggiormente rappresentative, senza alcuna decurtazione o limitazione legata allo statuto o dal regolamento della cooperativa;
- IV. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

- V. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- VI. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla suddetta legge;
- VII. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- VIII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della domanda di bonus assunzionale;
- IX. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'art. 31 del d.lgs. 150/2015 ss.mm.ii.

7 Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 5.000.000,00 a valere sul PR Liguria FSE+ 2021-2027 per l'erogazione dei Bonus assunzionali di cui euro 2.000.000,00 riservati alla linea di intervento dedicata alle imprese di tipologia A.

In caso di economie maturate alla chiusura dello sportello sulla linea di intervento dedicata alle imprese di cui alla tipologia A, le stesse potranno essere utilizzate per soddisfare eventuali istanze già presentate dalle imprese di cui alla tipologia B che non trovano copertura con la dotazione finanziaria inizialmente prevista.

8 Soggetto concedente ed erogatore

Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito solamente FI.L.S.E.) la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 FI.L.S.E. è stata designata Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 per l'attuazione e la gestione di parte del PR Liguria FSE+ 2021-2027, ed in particolare per progetti in alcuni ambiti di agevolazioni dirette alle persone e alle imprese, tra i quali i bonus e altri incentivi all'assunzione concessi alle imprese.

Con riferimento all'Avviso per l'erogazione di Bonus assunzionali nei Settori del Commercio e dell'Artigianato, a seguito di valutazione di congruità svolta dall'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, essendosi dotata di un'infrastruttura informatica atta alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare riferimento al richiamato Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati con scadenza annuale a decorrere dal 2018, e che si sono consolidati quali *best practice* nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro.

In linea con quanto disposto dal Reg. (UE) 1060/2021 all'art. 2 in ordine al concetto di operazione, ai fini dell'attività di monitoraggio conseguente all'avvio dell'iniziativa di cui al presente Avviso, l'operazione e il progetto coincidono con l'Avviso pubblico.

Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Organismo Intermedio sono precisate da specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 986.

9 Aiuti di Stato

I Bonus assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai sensi del sopraccitato Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000,00 nell'arco di 3 anni.

Il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento RNA) unitamente al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 (Decreto MISE-DGIAI) disciplinano il funzionamento del RNA, operativo dal 12 agosto 2017.

Il suddetto Regolamento, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.

Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line".

Per maggiori informazioni si rinvia alle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027", approvate con decreto dirigenziale 04 dicembre 2024, n. 8029.

10 Principi orizzontali

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall'articolo 9 "Principi orizzontali" del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione" e 8 "Rispetto della Carta" del Regolamento (UE) 2021/1057.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, l'azione oggetto del presente Avviso è stata giudicata compatibile con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbia un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua natura.

11 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Possono presentare domanda di contributo, a pena di inammissibilità, i beneficiari di cui al Paragrafo 6 che abbiano proceduto all'assunzione di lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all'assunzione di soci lavoratori di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 giugno 2024, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza pena inammissibilità dello stesso.

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell'impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso **tra il giorno 20/01/2025 e il giorno 29/05/2025**, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superassero la dotazione finanziaria stanziata.

La procedura informatica sarà disponibile **nella modalità off-line a far data dal 16/01/2025**.

In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 29 maggio 2025 con provvedimento del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego sarà disposta la chiusura dello sportello e ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E., fermo restando che la chiusura sarà disposta alla fine del primo periodo quindicinale successivo utile alla predisposizione degli ordinamenti di cui al successivo Paragrafo 12.

In caso di disponibilità di risorse residue alla data del 29 maggio 2025, Regione Liguria si riserva, con provvedimento del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, di prorogare la scadenza dell'Avviso oltre il termine originariamente fissato.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

12 Principi e criteri di valutazione delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello secondo i criteri di ammissibilità e di priorità stabiliti nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.

Il soggetto concedente procede alla formazione di due ordinamenti distinti delle domande pervenute per impresa beneficiaria di Tipologia A e impresa beneficiaria di Tipologia B su base quindicinale secondo il criterio sotto esposto.

Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, con l'assegnazione di punteggi finalizzati a valorizzare i contratti di maggior durata a partire dai contratti a tempo indeterminato. A tal fine verranno considerati i dati esposti in domanda.

In ciascun ordinamento le domande contenenti richieste di contributo per assunzioni a tempo indeterminato hanno priorità sulle domande che contengono richieste per assunzioni a tempo determinato. Alle singole assunzioni valorizzate nella domanda di accesso all'incentivo viene attribuito un peso sulla base della durata dei contratti valorizzando quelli di maggior durata come indicato nella tabella di seguito riportata.

ORDINAMENTO ISTRUTTORIO IMPRESA BENEFICIARIA TIPOLOGIA A

		Durata contratto			
		Pari o superiore a 4 mesi e inferiore a 6 mesi	Pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 8 mesi	Pari o superiore a 8 mesi	Indeterminato
Ubicazione della sede operativa richiedente	A1. Comune non costiero sotto i 1.000 abitanti.	1	2	3	10
	A2. Comune non costiero tra i 1.000 e i 2.000 abitanti.	N.P.	1	2	10
	A3. Comune non costiero sopra i 2.000 abitanti.	N.P.	N.P.	1	10

ORDINAMENTO ISTRUTTORIO IMPRESA BENEFICIARIA DI TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato pari ad almeno 8 mesi ed inferiore a 12 mesi	1
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi	2
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	7

In caso di parità di punteggio si procedere all'istruttoria dell'istanza presentata temporalmente prima attraverso il sistema Bandi online.

Gli ordinamenti vengono pubblicati sul sito istituzionale di F.I.L.S.E. nella sezione dedicata al Bando. La pubblicazione assume valore di notifica nei confronti dei beneficiari.

13 Tipologie contrattuali ammesse a contributo

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al Paragrafo 14 sono le seguenti:

1. Per le imprese beneficiare di tipologia A1 come descritto al Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
 - b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024, di durata pari o superiore a 4 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.

2. Per le imprese beneficiare di tipologia A2 come descritto al Paragrafo 6:

- a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
- b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024, di durata pari o superiore a 6 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.

3. Per le imprese beneficiarie di tipologia A3 come descritto al Paragrafo 6:

- a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
- b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024, di durata pari o superiore a 8 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.

4. Per le imprese beneficiarie di tipologia B come descritto al Paragrafo 6:

- a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
- b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 giugno 2024, di durata pari o superiore a 8 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.

Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato a decorrere dal 1 giugno 2024, inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente Paragrafo, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo, sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore alla durata minima prevista.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo potrà essere riconosciuto nella misura definita dal Paragrafo 14.

Non sono ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di apprendistato;
- b) contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
- c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
- d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
- e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
- f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso.

Ai fini dell'ottenimento del *Bonus*, il contratto dovrà essere stato stipulato a decorrere dal 1 giugno 2024 e deve essere ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

L'assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore in caso di cooperative, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria come da successivo Paragrafo 15.

14 Importo dei contributi (Bonus assunzionali)

I Bonus assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile in funzione della tipologia di impresa beneficiaria e della tipologia di contratto per il quale si richiede l'incentivo come di seguito illustrato:

TABELLA 1 - IMPRESA BENEFICIARIA DI TIPOLOGIA A1

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE	IMPORTO BASE
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 4 mesi e inferiore a 6 mesi	€ 2.500
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 8 mesi	€ 5.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi	€ 8.000
d) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 12.000

TABELLA 2 - IMPRESA BENEFICIARIA DI TIPOLOGIA A2

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE	IMPORTO BASE
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 8 mesi	€ 5.000
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi	€ 8.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 12.000

TABELLA 3 - IMPRESA BENEFICIARIA DI TIPOLOGIA A3

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE	IMPORTO BASE
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi	€ 8.000
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 12.000

TABELLA 4 – RIEPILOGO INCENTIVI TIPOLOGIA A

		Durata contratto			
		Pari o superiore a 4 mesi e inferiore a 6 mesi	Pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 8 mesi	Pari o superiore a 8 mesi	Indeterminato
Ubicazione della sede operativa richiedente	A1. Comune non costiero sotto i 1.000 abitanti.	2.500 €	5.000 €	8.000 €	12.000 €
	A2. Comune non costiero tra i 1.000 e i 2.000 abitanti.	N.P.	5.000 €	8.000 €	12.000 €
	A3. Comune non costiero sopra i 2.000 abitanti.	N.P.	N.P.	8.000 €	12.000 €

TABELLA 5 - IMPRESE BENEFICIARIE DI TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE	IMPORTO BASE
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato pari ad almeno 8 mesi ed inferiore a 12 mesi	€ 4.000
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi	€ 5.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

Come già riportato al Paragrafo 13 del presente Avviso, in caso di proroga di un contratto a tempo determinato di durata inferiore alla durata minima, l'incentivo può essere riconosciuto purché il contratto abbia una durata complessiva pari alle durate di cui alle sopra riportate tabelle. Nel caso di interruzione temporale tra i contratti non sarà riconosciuto l'incentivo.

In caso di proroga di un contratto a tempo determinato o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione che concorre al raggiungimento dell'importo riconosciuto per il contratto con maggior durata.

Tali maggiorazioni saranno concesse a fronte della presentazione di un'apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della nuova domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.

Nel caso di interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato dello stesso lavoratore non saranno riconosciute le suddette maggiorazioni.

In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 24 ore settimanali), l'importo è ridotto per la percentuale rapportata all'orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento, anche in caso di variazione delle ore nell'arco della durata del contratto.

15 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale.

Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto è la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, e comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

16 Premialità riservata alle imprese che assumano in sede operativa ubicata nei comuni non costieri

L'importo del Bonus assunzionale calcolato come previsto al Paragrafo 14 è incrementato del 60% in favore delle imprese di cui alla tipologia A a condizione che:

1. le sopra citate imprese abbiano stipulato almeno un contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 giugno 2024 con i requisiti di cui al Paragrafo 5 dell'Avviso;
2. Il contratto di cui al comma 1 abbia avuto una durata minima pari o superiore a 4 mesi e sia già giunto a naturale scadenza prima della data di apertura dello sportello fissata al 20 gennaio 2025.

Esempio caso 1: un'azienda appartenente alle imprese beneficiarie tipologia A1 ha assunto un lavoratore appartenente alla platea dei destinatari dell'intervento (cfr. Paragrafo 5), in data 15 giugno 2024, con contratto di 6 mesi. Alla data di apertura dello sportello (20 gennaio 2025) il contratto è giunto a naturale scadenza. La medesima impresa effettua un'assunzione in data 1 febbraio 2025 con un contratto di durata pari a 8 mesi, e perciò **può usufruire del bonus maggiorato del 60%** come previsto dalla sopraccitata premialità.

Esempio caso 2: un'azienda appartenente alle imprese beneficiarie tipologia A3 non ha assunto alcun lavoratore nel periodo ricompreso tra l'1 giugno 2024 e il 20 gennaio 2025. La medesima impresa effettua un'assunzione in data 1 febbraio 2025 con un contratto di durata pari a 9 mesi, e perciò **può usufruire del bonus ma non della sopraccitata premialità.**

Esempio caso 3 un'azienda appartenente alle imprese beneficiarie tipologia A3 ha assunto un lavoratore appartenente alla platea dei destinatari dell'intervento (cfr. Paragrafo 5), in data 1 luglio 2024, con contratto di 8 mesi. Alla data di apertura dello sportello (20 gennaio 2025) il contratto è ancora attivo. In questo caso l'impresa **può usufruire del bonus ma non della sopraccitata premialità.**

Esempio caso 4: un'azienda appartenente alle imprese beneficiarie tipologia A2 ha assunto un lavoratore appartenente alla platea dei destinatari dell'intervento (cfr. Paragrafo 5), in data 15 giugno 2024, con contratto di 6 mesi. Alla data di apertura dello sportello (20 gennaio 2025) il contratto è giunto a naturale scadenza. La medesima impresa non effettua alcuna assunzione con le caratteristiche delineate al Paragrafo 14 nella finestra temporale di apertura del Bando, e perciò **non può usufruire né del bonus né sopraccitata premialità.**

17 Premialità

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al Paragrafo 14 è incrementato del 50% nel caso in cui l'impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2024 accordi aziendali sottoscritti dalle OOS firmatarie firmatarie del Patto per la promozione dell'occupazione nei Settori del Commercio e dell'Artigianato e maggiormente rappresentative, ovvero aver aderito ad accordi sindacali di 1°/2° livello (territoriali e/o aziendali) finalizzati alla discussione della flessibilità in capo ad una miglior organizzazione del lavoro, alla gestione dei tempi di vita-lavoro e alle premialità..

Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all'istanza il modulo di cui all'Allegato E.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al Paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona disabile, di cui all'art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 35%.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al Paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora abbia un Patto di Servizio attivo nell'ambito del Programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (G.O.L.) al momento dell'assunzione è incrementato del 15%.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al Paragrafo 14, è altresì incrementato del 10% qualora il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;

Le premialità di cui al Paragrafo 16 e 17 sono alternative e non cumulabili tra loro.

18 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso sono cumulabili, ove non esplicitamente vietato, con altri incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari.

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare:

- di non aver fruito di incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia, aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari, espressamente incompatibili con altre forme di incentivo;
- di non aver fruito di incentivi oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea".

Resta fermo che la totalità delle agevolazioni percepite non può superare il costo del lavoro sostenuto dall'impresa per l'assunzione.

19 Tempi ed esiti delle istruttorie

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità delle domande di incentivo.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate i bonus concessi ed eventualmente quelli non ammessi, con la determinazione del totale dei bonus concessi.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

20 Obblighi in capo ai beneficiari del contributo (Bonus assunzionali)

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) rispettare i termini e le modalità previste dall'Avviso;
- b) fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste nei tempi indicati;
- c) accettare, sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche ed i controlli effettuati dai competenti Organi comunitari, statali e regionali finalizzati ad accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate;
- d) comunicare, anche su richiesta, ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- e) trasmettere tempestivamente l'eventuale rinuncia al Bonus all'indirizzo PEC di FI.L.S.E: fse.filse@legalmail.it;
- f) dare riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti necessari ai fini del controllo nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- g) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;
- h) avere il contratto ancora attivo al momento in cui si presenta l'istanza per l'ottenimento del Bonus, a pena inammissibilità del bonus relativo al contratto;
- i) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
- j) caricare in sede di presentazione della domanda il modello UNILAV riferito all'assunzione oggetto di domanda di incentivo;
- k) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 6 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Occupazionale.
- l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- m) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al Paragrafo 14 tabella 1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno quattro mesi;
- n) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al Paragrafo 14 Tabella 1, lettera b) e Tabella 2, lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno sei mesi;
- o) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al Paragrafo 14 Tabella 1, lettera c), Tabella 2, lettera b), Tabella 3 lettera a) e Tabella 5 lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno otto mesi;

- p) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al Paragrafo 14 Tabella 5, lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno dodici mesi;
- q) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al Paragrafo 14 Tabella 1, lettera d), Tabella 2, lettera c), Tabella 3, lettera b) e Tabella 5, lettera c) la posizione occupazionale creata per almeno ventiquattro mesi;
- r) comunicare, su richiesta di Regione o FI.L.S.E., per il periodo di due anni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all'impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all'orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell'impresa;
- s) presentare domanda di erogazione entro 3 mesi dalla decorrenza dei mesi minimi di contratto previsti al Paragrafo 14 o, comunque, non oltre 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione qualora la concessione del bonus fosse successiva alla scadenza del contratto agevolato, a pena revoca dell'agevolazione concessa.

21 Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)

I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'erogazione del contributo concesso.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno provveduto ad assumere un solo lavoratore, presentano la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di cui sotto:

- quattro mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera a);
- sei mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera b), e Tabella 2, lettera a);
- otto mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera c), Tabella 2, lettera b), Tabella 3 lettera a) e Tabella 5 lettera a);
- dodici mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 14, Tabella 5, lettera b)
- i primi dodici mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera d), Tabella 2, lettera c), Tabella 3, lettera b) e Tabella 5, lettera c).

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno provveduto ad assumere più lavoratori presentano un'unica richiesta di erogazione decorsi i mesi di contratto minimi, come sopra specificato, ai fini dell'erogazione dei Bonus Assunzionali, previsti per le diverse tipologie contrattuali.

Decorsi almeno quattro mesi, in caso di scioglimento anticipato del contratto a tempo determinato o indeterminato, verrà riconosciuto il Bonus per l'assunzione a tempo determinato ≥ 4 mesi di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera a).

Decorsi almeno sei mesi, in caso di scioglimento anticipato del contratto a tempo determinato o indeterminato, verrà riconosciuto il Bonus per l'assunzione a tempo determinato ≥ 6 mesi di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera b), e Tabella 2, lettera a).

Decorsi almeno otto mesi, in caso di scioglimento anticipato del contratto a tempo determinato o indeterminato, verrà riconosciuto il Bonus per l'assunzione a tempo determinato ≥ 8 mesi di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera c), Tabella 2, lettera b), Tabella 3 lettera a) e Tabella 5 lettera a).

Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato relativamente al Bonus di cui al Paragrafo 14, Tabella 1, lettera d), Tabella 2, lettera c), Tabella 3, lettera b) e Tabella 5, lettera c) sciolti prima dei 24 mesi

vi è l'obbligo di restituire la differenza tra il Bonus percepito e quanto previsto dalle Tabelle 1,2,3 e 5 del Paragrafo 14.

22 Revoca del finanziamento

I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

- a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 20, nonché quanto previsto dal presente Avviso;
- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;
- d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso secondo normativa vigente, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 45 giorni dal primo atto di impulso.

23 Informazione e pubblicità

I beneficiari dell'Avviso sono informati che l'iniziativa è cofinanziata dal PR FSE+ 2021-2027. Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande.

Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it – sezione bandi online.

Nella domanda di contributo di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione sono riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Coesione Italia 21-27, Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito regionale dedicato ai Fondi europei – FSE+ 2021-2027 – Comunicazione e visibilità.

24 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 2021/1057, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società Trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

25 Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

La Giunta regionale, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall'Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In caso di mancata concessione dei Bonus assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

26 Condizioni di Tutela della privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., si rimanda all'allegata informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato D).



Allegato A – Elenco delle attività economiche Commercio (classificazione ATECO 2007)

SEZIONE A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione 35)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (Divisioni da 36 a 39)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)

- Divisione 45 "commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli": ammessa tutta la divisione
- Divisione 46 "commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)": ammessa tutta la divisione con esclusione dei seguenti codici:
 - o 46.21.21 commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
 - o 46.35 commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
- Divisione 47 "commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)" sono ammesse le seguenti attività:
 - a) la vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato come classificati dall'art. 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1;

- b) la vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche come definita all'art. 27, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, esercitata da impresa con almeno un posteggio in concessione sul territorio ligure;
- c) vendita di stampa quotidiana e periodici effettuata in punti vendita esclusivi come definita dall'art. 65, comma 1) lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1;
- d) rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, così come disciplinati dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., dalla legge 8 aprile 1991, n. 362 e s.m.i.;
- e) vendita al dettaglio in esercizi commerciali diversi da quelli indicati al paragrafo a) aventi superficie netta di vendita non superiore a 250 mq.

Sono comunque escluse le attività:

- di vendita al dettaglio effettuata in medie e grandi strutture di vendita;
- di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 47.26);
- di "ipermercati" (codice ATECO 47.11.1), "supermercati" (codice ATECO 47.11.2), discount di alimentari (codice ATECO 47.11.3);
- di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche, mercati (codice ATECO 47.9).

Le attività di "minimercati e altri servizi non specializzati di alimentari vari" (codice ATECO 47.11.4) e di "empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti alimentari" (codice ATECO 47.19.90) se risultano attività prevalente (codice ATECO primario) sono ammesse anche in presenza di codici ATECO secondari ammissibili, solo se esercitate in sedi ubicate nei Comuni di cui alle aree SNAI 2021 – 2027 (deliberazioni della Giunta regionale n. 804/2022 e n. 1187/2022).

Le attività di "ipermercati" (codice ATECO 47.11.1), "supermercati" (codice ATECO 47.11.2), discount di alimentari (codice ATECO 47.11.3), commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche, mercati (codice ATECO 47.9), qualora risultino come codice Ateco primario sono comunque escluse anche in presenza di codici ATECO secondari ammissibili.

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)

Divisione 55 "Alloggio" Ammessa tutta la divisione con esclusione dei seguenti codici:

- 55.20.4 "colonie marine e montane"
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 55.90.1 "gestione di vagoni letto"

Divisione 56 "Attività dei servizi di ristorazione" Sono ammesse le seguenti attività:

- a) la somministrazione, al pubblico, in esercizi aperti al pubblico o nel domicilio del consumatore, di alimenti e bevande come definita dall'art. 50, comma 1), lettere a), d) ed f) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, con l'esclusione dell'attività di cui al codice ATECO 56.10.5 "ristorazione su treni e navi";
- b) la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche di cui all'art. 27, comma 1), lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, esercitata da impresa con almeno un posteggio in concessione sul territorio ligure.

Sono comunque escluse le seguenti attività:

- attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (codice ATECO 56.10.12)

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITÀ IMMOBILIARI (Divisione 68)

E' ammesso esclusivamente il codice 68.31.00 attività di mediazione immobiliare

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77 a 82)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 77.39.94 "noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi"

Divisione 79 "attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse"

82.3 "organizzazione di convegni e fiere"

82.99 "altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (Divisione 84)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88)

Esclusa tutta la sezione

E' ammesso esclusivamente il codice 88.91 "servizi di asilo nido; assistenza diurna per minori disabili"

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 93)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 93.1 "attività sportive"
- 93.29.1 "Discoteche, sale da ballo night-club e simili"
- 93.29.2 "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali"

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 96)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

Divisione 95 "Riparazione di computer e beni per uso personale e per la casa"

- 96.01.1 "Attività delle lavanderie industriali"
- 96.01.2 "Attività di lavanderie, tintorie tradizionali"
- 96.02 "Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici"
- 96.03 "Servizi di pompe funebri e attività connesse"
- 96.04 "Servizi dei centri per il benessere fisico"
- 96.09 "Attività di servizi per la persona n.c.a."

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
(Divisioni da 97 a 98)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99)

Esclusa tutta la sezione



Allegato B – Elenco delle attività economiche Artigianato (classificazione ATECO 2007)

SEZIONE A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03)

Esclusa tutta la sezione eccetto il codice 02.2 "Utilizzo di aree forestali"

SEZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- Divisione 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- Divisione 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33)

Ammessa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici:

- Divisione 12 "INDUSTRIA DEL TABACCO"

SEZIONE D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione 35)

Ammessa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici:

- 35.14 "Commercio di energia elettrica"
- 35.23 "Commercio di gas distribuito mediante condotte"

SEZIONE E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DIGESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (Divisioni da 36 a 39)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)

- 45.19.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.2 "Manutenzione e riparazione di autoveicoli"
- 45.32 "Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli"
- 45.40.11 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.21 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori" (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.3 "Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

- Divisione 47 "COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)" (escluso codice 47.9 "Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati")

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)

Ammessa tutta la sezione, eccetto:

- 55.90.10 "Gestione di vagoni letto"
- 56.10.50 "Ristorazione su treni e navi"

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITÀ IMMOBILIARI (Divisione 68)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77 a 82)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (Divisione 84)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 93)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- ·Divisione 90 “ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO”
- ·Divisione 91 “ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI”
- ·Divisione 93 “ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO”

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 97)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 95 “RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA”
- Divisione 96 “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA”

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
(Divisioni da 97 a 98)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99)

Esclusa tutta la sezione



Allegato C - Elenco comuni non costieri

Comune	Provincia	Residenti al 1 gennaio 2024 (Demo Istat)
Avegno	Genova	2.561
Bargagli	Genova	2.529
Borzonasca	Genova	1.808
Busalla	Genova	5.108
Campo Ligure	Genova	2.826
Campomorone	Genova	6.461
Carasco	Genova	3.746
Casarza Ligure	Genova	6.732
Casella	Genova	3.071
Castiglione Chiavarese	Genova	1.570
Ceranesi	Genova	3.595
Cicagna	Genova	2.249
Cogorno	Genova	5.723
Coreglia Ligure	Genova	255
Crocefieschi	Genova	532
Davagna	Genova	1.828
Fascia	Genova	67
Favale di Malvaro	Genova	427
Fontanigorda	Genova	223
Gorreto	Genova	92
Isola del Cantone	Genova	1.385

Leivi	Genova	2.448
Lorsica	Genova	393
Lumarzo	Genova	1.423
Masone	Genova	3.308
Mele	Genova	2.521
Mezzanego	Genova	1.528
Mignanego	Genova	3.550
Moconesi	Genova	2.408
Montebruno	Genova	201
Montoggio	Genova	1.997
Ne	Genova	2.123
Neirone	Genova	880
Orero	Genova	491
Propata	Genova	113
Rezzoaglio	Genova	859
Ronco Scrivia	Genova	4.167
Rondanina	Genova	59
Rossiglione	Genova	2.527
Rovegno	Genova	467
San Colombano Certenoli	Genova	2.667
Santo Stefano d'Aveto	Genova	982
Sant'Olcese	Genova	5.561
Savignone	Genova	3.000
Serra Riccò	Genova	7.580
Tiglieto	Genova	450
Torriglia	Genova	2.243
Tribogna	Genova	586
Uscio	Genova	2.143
Valbrevenna	Genova	752
Vobbia	Genova	378

Airole	Imperia	370
Apricale	Imperia	612
Aquila d'Arroschia	Imperia	138
Armo	Imperia	120
Aurigo	Imperia	327
Badalucco	Imperia	1.078
Bajardo	Imperia	364
Borghetto d'Arroschia	Imperia	403
Borgomaro	Imperia	818
Caravonica	Imperia	245
Castel Vittorio	Imperia	249
Castellaro	Imperia	1.270
Ceriana	Imperia	1.075
Cesio	Imperia	258
Chiusanico	Imperia	603
Chiusavecchia	Imperia	510
Civezza	Imperia	625
Cosio di Arroschia	Imperia	174
Diano Arentino	Imperia	699
Diano Castello	Imperia	2.233
Diano San Pietro	Imperia	1.095
Dolceacqua	Imperia	2.148
Dolcedo	Imperia	1.257
Isolabona	Imperia	677
Lucinasco	Imperia	311
Mendatica	Imperia	161
Molini di Triora	Imperia	650
Montalto Carpasio	Imperia	520
Montegrosso Pian Latte	Imperia	111
Olivetta San Michele	Imperia	197

Perinaldo	Imperia	807
Pietrabruna	Imperia	414
Pieve di Teco	Imperia	1.307
Pigna	Imperia	741
Pompeiana	Imperia	851
Pontedassio	Imperia	2.338
Pornassio	Imperia	649
Prelà	Imperia	479
Ranzo	Imperia	559
Rezzo	Imperia	313
Rocchetta Nervina	Imperia	283
San Biagio della Cima	Imperia	1.238
Seborga	Imperia	278
Soldano	Imperia	974
Terzorio	Imperia	220
Triora	Imperia	396
Vallebona	Imperia	1.207
Vasia	Imperia	361
Vessalico	Imperia	255
Villa Faraldi	Imperia	448
Arcola	La Spezia	10.205
Beverino	La Spezia	2.247
Bolano	La Spezia	7.471
Borghetto di Vara	La Spezia	879
Brugnato	La Spezia	1.276
Calice al Cornoviglio	La Spezia	1.060
Carro	La Spezia	483
Carrodano	La Spezia	464
Castelnuovo Magra	La Spezia	8.260
Follo	La Spezia	6.098

Luni	La Spezia	8.106
Maissana	La Spezia	592
Pignone	La Spezia	525
Riccò del Golfo di Spezia	La Spezia	3.596
Rocchetta di Vara	La Spezia	647
Santo Stefano di Magra	La Spezia	10.116
Sesta Godano	La Spezia	1.262
Varese Ligure	La Spezia	1.758
Vezzano Ligure	La Spezia	7.162
Zignago	La Spezia	469
Altare	Savona	1.931
Arnasco	Savona	553
Balestrino	Savona	528
Bardineto	Savona	761
Boissano	Savona	2.534
Bormida	Savona	327
Cairo Montenotte	Savona	12.766
Calice Ligure	Savona	1.693
Calizzano	Savona	1.439
Carcare	Savona	5.305
Casanova Lerrone	Savona	739
Castelbianco	Savona	321
Castelvecchio di Rocca Barbena	Savona	127
Cengio	Savona	3.308
Cisano sul Neva	Savona	2.123
Cosseria	Savona	1.035
Dego	Savona	1.796
Erli	Savona	217
Garlenda	Savona	1.379
Giustenice	Savona	1.015

Giusvalla	Savona	395
Magliolo	Savona	968
Mallare	Savona	1.070
Massimino	Savona	103
Millesimo	Savona	3.259
Mioglia	Savona	510
Murialdo	Savona	726
Nasino	Savona	164
Onzo	Savona	216
Orco Feglino	Savona	920
Ortovero	Savona	1.694
Osiglia	Savona	428
Pallare	Savona	851
Piana Crixia	Savona	733
Plodio	Savona	623
Pontinvrea	Savona	797
Quiliano	Savona	6.863
Rialto	Savona	532
Roccapignale	Savona	761
Sassello*	Savona	1687
Stella	Savona	2.971
Stellanello	Savona	848
Testico	Savona	183
Toirano	Savona	2.709
Tovo San Giacomo	Savona	2.524
Urbe	Savona	647
Vendone	Savona	341
Vezi Portio	Savona	788
Villanova d'Albenga	Savona	2.779
Zuccarello	Savona	284

*Testo integrato con decreto direttoriale 14 gennaio 2025, n. 152.



ALLEGATO D - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione – con d.G.r. n. 12 del 17/01/2023 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 e dal Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i dati anagrafici, professionali, fiscali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore del commercio e dell'artigianato a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1., Settore d'intervento 134 nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. a norma dell'art. 49 nonché all'Allegato IX "Comunicazione e visibilità" del Reg. (UE) 1060/2021. In aggiunta, ai sensi dell'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico.

Regione e FI.L.S.E. , inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti

di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento UE 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- FI.L.S.E. S.p.A., Via Peschiera 16 - 16122 Genova, Telefono 010 – 84031, Pec: filse.filse@pec.it quale Responsabile del trattamento incaricato della gestione e concessione dei Bonus assunzionali;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
- Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo Plus quali MEF-IGRUE, Autorità di Audit e Autorità di Certificazione.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di

cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento;
- Categorie di dati personali trattati;
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)



ALLEGATO E – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

Il/La Sottoscritto/a _____
(Cognome) (Nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(Comune) (Prov.) (Data)

residente a _____ (_____) (_____) _____
(Comune) (Prov.) (Cap)

Codice Fiscale. _____ Documento d'Identità N. _____

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Matricola INPS _____

Iscrizione alla CCIAA di _____ n. _____
(se prevista)

Con sede legale in: _____ (_____) (_____) _____
(Comune) (Prov.) (Cap)

e sede produttiva in: _____ (_____) (_____) _____
(Comune) (Prov.) (Cap)

(Indirizzo) (n. civico)

DICHIARA

di aver stipulato, a far data dal 01/01/2024, accordi aziendali sottoscritti dalle OOSS firmatarie del Patto per la promozione dell'occupazione nei Settori del Commercio e dell'Artigianato e maggiormente rappresentative, ovvero aver aderito ad accordi sindacali di 1°/2° livello (territoriali e/o aziendali) finalizzati alla discussione della flessibilità in capo ad una miglior organizzazione del lavoro, alla gestione dei tempi di vita-lavoro e alle premialità.

orario di lavoro

Breve descrizione:

diritti salariali

Breve descrizione:

diritti sindacali

gestione delle crisi

Breve descrizione:

formazione professionale

Breve descrizione:

welfare integrativo

Breve descrizione:

ambiente, salute e sicurezza

Breve descrizione:

Eventuali evidenze ulteriori:

Breve descrizione:

Data

Il Legale Rappresentante